

ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca, fatte salve le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU), e stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e disposizioni concernenti gli accordi in materia di scambi e di gestione congiunta.

- (8) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca riguardo agli atti di tale comitato aventi effetti giuridici.
- (9) Detta posizione e la relativa definizione dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, alla decisione 2021/689 del Consiglio e alla presente decisione. La presente decisione dovrebbe riguardare la posizione dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca per il periodo 2021-2026, con l'eccezione dell'istituzione e dello scioglimento di un eventuale gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e consultazioni annuali sulle possibilità di pesca, che saranno contemplati da decisioni distinte a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tale decisione non esclude che siano adottate decisioni distinte a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE anche per altre questioni di particolare importanza.
- (10) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.
- (11) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato specializzato per la pesca, dovrebbero essere stabilite disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2021-2026. Sulla base della prassi sviluppata per quanto concerne le consultazioni sulle possibilità di pesca per il 2021, tali disposizioni sulla cooperazione e coordinamento dovrebbero garantire il pieno coinvolgimento periodico del Consiglio e dei suoi organi preparatori, in linea con le procedure di cui alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è definita negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è specificata ulteriormente conformemente all'allegato III.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2026. È valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione al più tardi entro il 31 dicembre 2022.

